

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1976

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria » (250) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 9, 17
18 e *passim*

ALETTI (DC) 15

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 17, 19, 20 e *passim*

BEVILACQUA (DC) 18

BONAZZI (PCI) 21

GRASSINI (DC) 20, 21

LI VIGNI (PCI) 16, 17, 18 e *passim*

RICCI (DC) 21

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

L U Z Z A T O C A R P I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria » (250) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1976 ed è stato trasmesso al Senato il successivo 19 ottobre. È il secondo provvedimento adottato dal Governo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 15 luglio di quest'anno riguardante la illegittimità costituzionale delle norme tributarie sul cumulo dei redditi dei coniugi. Il primo provvedimento è stato il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 569. Con esso si stabiliva la sospensione della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 e dell'imposta complementare relativa agli anni antecedenti a favore dei contribuenti che avevano denunciato un reddito tassabile attraverso il cumulo dei rispettivi redditi, come era previsto dalle norme in vigore. Il decreto-legge stabiliva che entro dieci giorni dal ricevimento della cartella esattoriale i contribuenti avrebbero dovuto dichiarare all'esattore di trovarsi nella condizione riconosciuta illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale.

Il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento di portata limitata, che si propone di regolare la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per l'anno 1974 e per gli anni precedenti. Con un successivo disegno di legge il Governo proporrà nuove norme per la determinazione dei redditi imponibili dei singoli coniugi, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale e sulla linea indicata negli « auspici » formulati da quel supremo organo.

Il provvedimento all'esame ha lo scopo di consentire la definizione dei rapporti tributari e la riscossione delle imposte dopo la sospensione determinata dal decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470. *A posteriori* si può ammettere che sarebbe stato più opportuno non procedere, data la difficile situazione

finanziaria, a sospendere la riscossione del tributo, e che si sarebbe dovuto impostare un provvedimento inteso a regolare le posizioni venutesi a creare dopo la sentenza della Corte costituzionale attraverso un meccanismo più o meno simile a quello previsto in questo disegno di legge.

Prima di inoltrarmi ad illustrare nei dettagli questo provvedimento, correrebbe l'obbligo di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulle conseguenze che vengono prodotte dalle sentenze della Corte costituzionale, quali la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e l'efficacia retroattiva della pronuncia per i rapporti giuridici originati antecedentemente e non ancora completamente esauriti. Non ritengo, tuttavia, di intrattenere la Commissione su questo tema, ma mi limito a segnalare la relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati ed i numerosi e vasti studi che esistono su tale argomento.

Dato per acquisito che non si poteva ritenere esaurito e quindi influenzabile dalla sentenza il rapporto del contribuente per i redditi del 1974 e per quelli degli anni precedenti su cui erano in corso le riscossioni mediante ruoli, il Governo ha proposto la riliquidazione dell'imposta dovuta per il 1974 attraverso due diverse procedure, a seconda che i coniugi abbiano o no interesse ad avere singolarmente la notificazione separata della liquidazione dell'imposta.

Per quelli che intendono avere la notificazione separata è previsto l'obbligo della presentazione di una domanda contenente una serie di elementi che sono quasi identici a quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la riscossione avviene separatamente. Per quelli invece che non intendono avere tale notifica separata, si procede d'ufficio e la riscossione avviene in modo unitario. Praticamente, se i coniugi non vogliono la notificazione separata si ritiene che l'ambito della famiglia si mantenga, anche sotto questo profilo, unitario e quindi la notificazione viene fatta nei confronti del contribuente che a suo tempo ha presentato la dichiarazione dei redditi. Que-

ste procedure di riliquidazione sono realizzabili senza particolare aggravio di lavoro per gli uffici — che, altrimenti, sarebbero rimasti paralizzati per mesi per quanto riguarda il lavoro ordinario — utilizzando i dati contenuti nei supporti magnetici del Consorzio nazionale tra gli esattori, al quale, con provvedimento proposto nello scorso anno dall'allora ministro Visentini, fu affidato l'incarico di riportare su nastro magnetico i dati contenuti nel quadro N dei modelli 740 relativi ai redditi del 1974.

Per l'imposta complementare, per la quale non si può contare su supporti meccanografici, è stato previsto di porre a carico dei coniugi l'onere di presentare una nuova dichiarazione, da cui possa chiaramente emergere la consistenza dei singoli redditi. Per quanto riguarda l'imposta complementare il disegno di legge esclude la possibilità di rideterminare separatamente l'imposta nei seguenti casi: quando essa sia stata definita in fase di accertamento a seguito di decisioni o sentenze passate in giudicato; quando il reddito sia stato accertato in modo sintetico (concordato); quando il contribuente abbia usufruito del condono, di cui alla legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Delineato lo schema su cui si articola il provvedimento, vi è da riflettere sulla sua conseguenza in termini di gettito, che, per quanto riguarda il 1974, era stato previsto in complessivi 2.100 miliardi. Ora, secondo i calcoli che sono stati fatti dal Ministero, a seguito di questo disegno di legge il gettito verrebbe a ridursi a 1.600 miliardi, così che vi sarebbe una perdita di 500 miliardi. Per quanto riguarda la riscossione di questi 1.600 miliardi, si prevede di incassarne 1.000 ancora entro l'esercizio 1976 e 600 durante il prossimo esercizio 1977.

Detto questo sui riflessi di carattere generale, penso che sia opportuno, data anche la complessità del provvedimento (che richiama tutta una serie di norme fiscali relative alla riforma tributaria e altre disposizioni che sono rimaste in vigore anche dopo la riforma stessa), svolgere una breve illustrazione dei vari articoli del disegno di legge, che mira a risolvere il problema della definizione del reddito dei due coniugi rela-

tivo al 1974, per il quale è stata presentata la denuncia nella primavera del 1975. Negli articoli 1, 2 e 3, il disegno di legge fa due ipotesi.

Prima ipotesi. Ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti. In tal caso presenta un'apposita domanda, nel termine di venti giorni per il marito e di trenta giorni per la moglie a partire dall'entrata in vigore della legge, cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Questa dichiarazione deve contenere vari elementi, specificati dall'articolo 2: l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori; l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori; il reddito complessivo netto del dichiarante; la detrazione d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1; indirizzo, stato civile, indirizzo della ditta, se di ditta si tratta; autoveicoli posseduti, aerei, imbarcazioni, personale di servizio eventuale, residenza secondaria, riserve di caccia. Se non contiene uno solo di questi elementi la domanda viene considerata come non presentata, a norma dell'articolo 3.

L'imposta viene applicata separatamente anche se tale richiesta perviene da uno solo dei coniugi.

Per quanto riguarda gli oneri deducibili, cioè quelli previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (assicurazioni sulla vita, oneri di carattere previdenziale, interessi sui mutui bancari), è previsto che siano dedotti a favore di colui che li ha effettivamente sostenuti. Invece gli oneri deducibili relativi al reddito dei figli sono applicati al 50 per cento ad ambedue i coniugi.

In quanto alle detrazioni, spetta a ciascuno dei coniugi la detrazione fissa di 36.000 lire come quota esente, mentre quelle per le persone a carico (figli ed altri) vengono ad essi attribuite al 50 per cento.

Le altre detrazioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e quelle relative (art. 18) al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero si applicano a ciascuno dei coniugi nella

misura spettante ad ognuno. Si scomputano sul reddito le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno e al 50 per cento quelle operate sul reddito dei figli minori. Le somme già pagate si detraggono dal reddito. Non si applica l'ulteriore detrazione di 36.000 lire che era prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 4.000.000.

Seconda ipotesi. Quando cioè nessuno dei coniugi presenta la domanda di liquidazione separata dell'imposta dovuta. In tal caso si procede d'ufficio: l'imposta si commisura separatamente sui singoli redditi dei coniugi, ma è riscossa complessivamente nei confronti del capo famiglia, cioè del marito. Anche in tal caso i redditi e gli oneri deducibili relativi ai figli a carico vengono attribuiti al 50 per cento ai singoli coniugi, mentre le altre detrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (e più precisamente, articolo 15: detrazioni soggettive per quota esente, coniuge a carico, familiari a carico, ecc.; articolo 16: detrazioni diverse; articolo 17: scomputo ritenuta d'acconto; articolo 18: credito d'imposta per redditi prodotti all'estero; e inoltre le somme già pagate per l'imposta per il 1974) vengono effettuate nei confronti dei singoli coniugi che ne hanno diritto.

Fin qui ci siamo riferiti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Bisogna fare un discorso a parte per la complementare, poichè se anche tale imposta non è più in vigore, tutti sappiamo che vi sono numerose partite ad essa relative ancora aperte. Gli articoli 4 e 5 del presente provvedimento stabiliscono che se al 22 luglio 1976 l'imposta non era completamente pagata, ciascuno dei coniugi può chiederne l'applicazione separata. A tale scopo è necessaria la presentazione di una dichiarazione (il termine utile è sempre di 30 giorni per la moglie e di 20 per il marito) indicando tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del soggetto, a pena di nullità della richiesta. Il disegno di legge prevede che vengano allegate le quietanze esattoriali e che si debba presentare una dichiarazione per ogni anno per

il quale si chiede l'applicazione dell'imposta separata.

La dichiarazione può essere presentata anche se l'imposta è stata pagata completamente, nel caso che sia stato notificato un accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto esecutivo al 22 luglio 1976. Questo non contraddice la disposizione secondo cui è consentito presentare la dichiarazione in riferimento a situazioni ancora non definite, poichè nel caso di una partita completamente soddisfatta, per la quale intervenga una notifica di accertamento, questa deve considerarsi riaperta.

Non è prevista la quota esente per la moglie a carico e le altre quote esenti per persone a carico sono ridotte al 50 per cento.

Se esistono giudizi pendenti: si estinguono se riguardano redditi e oneri della moglie; proseguono se si riferiscono a redditi e oneri del marito.

Nel caso che la domanda sia presentata soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito della moglie d'ufficio e le notifica il relativo avviso.

Anche in quest'ultimo caso, comunque, la norma non si applica se vi è stata definizione sintetica attraverso il concordato, se vi è stata una decisione o una sentenza passata in giudicato o se il contribuente ha chiesto l'applicazione del condono.

L'articolo 6 riguarda l'accertamento in rettifica o di ufficio, che a decorrere dall'entrata in vigore della legge deve essere effettuato separatamente nei confronti dei coniugi. L'imposta già pagata è imputata a ciascun coniuge nella misura ad ognuno spettante. L'imposta complementare pagata è imputata al marito.

La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare per il 1974 è valida a tutti gli effetti. Il provvedimento contiene questa precisa disposizione perchè le norme finora in vigore non consentono alla moglie di fare una dichiarazione separata; se però la moglie ha egualmente presentato una tale dichiarazione, questa viene considerata valida.

Per la riscossione l'articolo 7 prevede, per quanto riguarda l'imposta sulle persone fi-

siche relativa al 1974, che siano emanati ruoli straordinari entro il 31 gennaio 1977; che la riscossione avvenga in unica soluzione alla prima scadenza utile, e che i ruoli attuali di fronte a tale procedura perdano ogni efficacia.

Per quanto riguarda l'imposta complementare è previsto invece che l'accertamento del reddito complessivo della moglie venga notificato entro il 31 dicembre 1977, a pena di decadenza; per le rettifiche resta fermo per tutti il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; è inoltre previsto che l'imposta complementare sia riscossa attraverso ruoli straordinari in un'unica soluzione; che la sospensione di quei ruoli stabilita con il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, è prorogata al 28 febbraio del prossimo anno.

L'eventuale credito derivante dalla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è computato in diminuzione dell'imposta per il 1976. Se il credito eccede l'imposta relativa al 1976, la parte eccedente viene rimborsata. Se la riliquidazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione.

Il credito derivante dalla riliquidazione dell'imposta complementare viene rimborsato al marito.

I rimborsi spettanti devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata notificata la cartella esattoriale.

L'articolo 9 stabilisce che l'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli che verranno approvati con decreto del Ministero delle finanze.

Eventuali ricorsi nei confronti della riliquidazione d'imposta possono essere presentati entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di cui sopra, sempre all'Ufficio delle imposte dirette. Se il ricorso non ottiene una decisione entro 120 giorni, oppure

se vi è stata una decisione negativa, il contribuente ha la facoltà di presentare ricorso alla Commissione tributaria di primo grado.

Per quanto riguarda l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge (ricordo che le norme in vigore danno agli esattori la possibilità di compiere atti esecutivi per le riscossioni), tale opposizione non può essere proposta dall'altro coniuge relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atti anteriori alla presentazione annuale o all'avviso di accertamento dell'imposta.

L'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame prevede una modifica all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46. Come ricorderete, con quell'articolo era previsto che le banche fossero tenute ad effettuare un versamento in acconto dell'imposta sugli interessi dei depositi e dei conti correnti. **Con questo articolo 11 si prevede che le banche effettuino questi versamenti entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre e lo facciano con un importo pari ai due terzi delle ritenute operate e versate nel periodo di imposta precedente.**

Con l'articolo 12 andiamo un po' fuori da quello che è il tema del disegno di legge; il Governo ha approfittato della presentazione di questo provvedimento per proporre altre norme che si riferiscono alle riscossioni. L'articolo 12 riguarda l'IVA e prevede che i versamenti mensili, trimestrali, semestrali, e annuali dell'IVA avvengano tramite le banche, come è stato fatto per l'autotassazione per le imposte dirette; il provvedimento aumenta lo spazio delle banche delegabili al pagamento dell'IVA e prevede che anche le Casse rurali ed artigiane, con un patrimonio non inferiore a 100 milioni, possano fare queste operazioni. La banca deve rilasciare al contribuente un'attestazione secondo un modello predisposto dal Ministero delle finanze; ad essa compete una commissione dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta, con un minimo di mille lire e fino a un massimo di trenta-

mila lire per ogni singola operazione. La banca deve versare all'ufficio IVA competente entro cinque giorni l'imposta incassata, altrimenti viene posto a suo carico un interesse giornaliero del 2 per cento.

Sempre all'articolo 12 si prevede che potranno essere emanate norme che consentano di effettuare questi versamenti anche presso gli uffici postali. È previsto inoltre che, non effettuandosi più direttamente i versamenti agli uffici IVA, i cassieri che erano adibiti ad operazioni di incasso possono essere utilizzati per altre mansioni.

All'articolo 12 è poi previsto che i contribuenti non effettuino più le dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma che annotino, in apposite sezioni dei registri l'ammontare dell'imposta da versare. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.

L'articolo 13 prevede modifiche all'articolo 17 della « legge Visentini » n. 576, che riguardano l'autotassazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Anche per l'autotassazione si prevede che si possa usufruire delle Casse rurali ed artigiane; che l'importo minimo della commissione bancaria sia portato da cinquecento a mille lire e che vi sia, in seguito, la possibilità di usufruire degli uffici postali.

L'articolo 14 stabilisce che le norme riguardanti l'IVA e l'autotassazione sulle imposte dirette, cioè quelle contenute negli articoli 12 e 13, entrino in vigore dal 1° gennaio 1977.

Io avrei finito l'illustrazione del disegno di legge. Credo però che sia opportuno, da parte mia, fare qualche osservazione.

All'articolo 1, ad esempio, si prevede che gli oneri deducibili siano quelli previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i quali vi è quello relativo all'imposta locale sui redditi (ILOR). È però precisato che questi oneri siano deducibili soltanto se è stata allegata, alla dichiarazione dei redditi, la relativa documentazione. Ma è da ricordare che per quanto riguarda l'ILOR non era pre-

vista la presentazione della copia della cartella esattoriale: è questa una piccola osservazione che tuttavia andrebbe valutata.

All'articolo 5, poi, si parla della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo precedente entro il termine di venti giorni, per il marito.

Devo rilevare che forse i venti giorni non sono sufficienti, perchè ci sono contribuenti che sanno arrangiarsi da soli ed altri che devono fare ricorso a consulenze; inoltre, occorre avere il tempo di chiedere e ottenere dall'esattoria copia della cartella esattoriale. Si potrebbero mantenere i venti giorni, ma con una modifica al quarto comma dell'articolo 5, che prescrive che il contribuente alleghi copia della quietanza esattoriale, nel senso di ammettere la presentazione anche successivamente.

All'articolo 8, poi, si stabilisce che il credito d'imposta conseguente alla riliquidazione venga computato in diminuzione dell'imposta dovuta per il 1976 e cioè che esso determini una riduzione dell'autotassazione concernente il 1976. C'è, però, un problema relativo al lavoro dipendente, per colui che svolge e percepisce reddito da solo lavoro subordinato che, quindi, presenta soltanto il modello 101, mentre nel caso adesso in esame dovrebbe presentare la dichiarazione. Credo che forse si dovrebbe prevedere la possibilità di far effettuare l'operazione da parte del datore di lavoro. In sostanza, se viene quantificato che il contribuente ha un credito d'imposta di trecentomila lire, il suo datore di lavoro potrebbe tenerne conto in sede di ritenute alla fonte sugli emolumenti successivi. In questo caso il lavoratore con reddito solo da lavoro dipendente non sarebbe tenuto a presentare la dichiarazione, che era poi quello che si è sempre voluto evitare, almeno per questo tipo di redditi.

Vi è poi un problema legato all'articolo 11 che mi è stato segnalato dal collega Aletti. Con i recenti provvedimenti sul Friuli è stata sospesa l'attività dei sostituti d'imposta, e quindi anche delle banche che devono effettuare le relative operazioni sui conti correnti, sui depositi, per cui bisognerebbe in

qualche modo far salvo quanto disposto dal decreto-legge sul Friuli.

Altro problema riguarda l'articolo 12. Io francamente, di fronte al fatto che si innovi così profondamente la normativa circa la presentazione delle denunce trimestrali, mensili, semestrali dell'IVA, resto perplesso. A me sembra che il dovere di presentare queste dichiarazioni costituisca un legame costante fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente e che ciò serva anche a dare al contribuente la sensazione che vi può essere un certo controllo sul modo con cui egli amministra questa imposta. Il fatto invece di prevedere soltanto delle annotazioni sui registri mi sembra che venga a togliere, dal punto di vista psicologico, una remora al contribuente, che può essere tentato di fare le cose in modo sommario e, comunque, ad effettuare queste scritturazioni non certo con la regolarità a cui sarebbe tenuto se dovesse presentare le dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali. A me sembra che in un momento in cui constatiamo le difficoltà di funzionamento del fisco e cerchiamo di trovare dei mezzi efficaci di controllo, veniamo a togliere qualche cosa che da questo punto di vista ha un valore. Ritengo che almeno coloro che si trovano in credito verso il fisco dovrebbero presentare la dichiarazione all'ufficio IVA. Questa possibilità costituirebbe certo un freno nei confronti di facili accomodamenti che potrebbero esserci nei registri relativi all'IVA.

Altro aspetto da valutare è quello relativo alla compilazione del modello. Se non si vuole accatastare tanta carta negli uffici basterebbe predisporre un modello più semplice, che il Ministro delle finanze può varare avvalendosi dell'articolo 27 del decreto n. 633 del 1972, che riguarda l'IVA.

A conclusione di questa mia relazione desidero invitare la Commissione ad approvare celermente questo disegno di legge, in quanto vi sono delle scadenze da rispettare, in particolare quelle previste dall'articolo 11 relative alla data del versamento degli acconti da parte delle banche. Se volessimo apportare qualche modifica dovremmo farlo,

se non questa sera, almeno nella seduta di domani, in quanto il provvedimento, se modificato, dovrebbe essere ritrasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A L E T T I. Desidero far notare che, per effetto della modificazione che l'articolo 11 del presente disegno di legge viene ad apportare all'articolo 35 del decreto-legge n. 46 del 1976, le aziende e gli istituti di credito dovranno provvedere entro il prossimo 30 novembre, in aggiunta al terzo già versato entro il 31 luglio scorso, al versamento di un secondo acconto pure di un terzo. A tale versamento sarebbero tenute anche le aziende di credito aventi sede nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici e ciò in contrasto con le provvidenze accordate a tutti i sostituti d'imposta dall'articolo 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, che ha prorogato al 15 marzo 1977 tutti i versamenti delle ritenute d'acconto previsti dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Poichè della particolare situazione delle aziende ed istituti di credito aventi sede nelle zone colpite dagli eventi sismici non si è potuto tener conto nella legge che ha concesso ulteriori provvidenze a favore dei soggetti domiciliati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dato che il provvedimento che regola i versamenti di acconto non è ancora divenuto legge operante, mi permetto di attirare l'attenzione sull'opportunità di aggiungere all'articolo 11, per ovviare all'inconveniente rappresentato, un comma che precisi che ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, le aziende di credito aventi sede nei Comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, colpiti dal sisma dell'anno 1976, sono esonerati dal versamento dell'acconto che, a norma del precedente comma, dovrebbe essere effettuato entro il 30 novembre 1976.

L I V I G N I. Io credo che il disegno di legge, nel suo complesso, vada approvato in quanto si tratta in pratica di un atto dovuto a seguito della strana, per non dire altro, sentenza della Corte costituzionale che ha, a mio parere con abbastanza improvvisazione, risolto in un certo modo il problema del cumulo. Ma sentenza è, e come tale ha valore e va rispettata. Quindi questo disegno di legge vede doverosamente il Governo agire per recuperare quello che, alla luce di quella sentenza, può essere recuperato.

Ciò detto, devo esprimere una preoccupazione, che probabilmente è eccessiva, ma siccome siamo un popolo estremamente vivace nell'inventare aggiustamenti, *escamotages* dal titolo più diverso, vorrei sottolineare che, secondo il disegno di legge, il cittadino che non si accontenti della prospettiva di una chiara cartella che gli porti le due voci distinte, marito e moglie, ma che pretenda pieno e assoluto rispetto della sentenza della Corte costituzionale, ha la possibilità, in base a quanto previsto nei primi due articoli, di fare una dichiarazione con la quale ripete praticamente in carta semplice la denuncia dei redditi. Perché sono preoccupato? Perché non vedo nessun deterrente che impedisca, a chi vuol essere furbo, di precipitarsi a fare la dichiarazione, perchè così ne può avere un vantaggio.

Noi stiamo giocando su termini estremamente ravvicinati. La legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione, quindi andremo alla fine di novembre; dalla fine di novembre scattano i venti o trenta giorni per presentare la dichiarazione. E allora, anche a voler immaginare degli uffici che stiano là, facendo gli straordinari, per aspettare il trentunesimo giorno per aprire le dichiarazioni, esse, tenuto conto del tempo occorrente per esaminarle, controllarle eccetera, non riuscirebbero ad andare a ruolo molto presto. Non voglio dire che vi andranno molto tardi, perchè non voglio essere pessimista, ma penso che ci vadano tardi. Ammettiamo che nel frattempo arrivi uno sciopero o qualche altra cosa; se io avessi un patrimonio consistente e comunque volessi ritardare il pagamento di quanto è dovuto per il

1974, io, come contribuente, mi sentirei invogliato da questo testo a fare la dichiarazione, perchè per lo meno guadagno qualche mese. E con quello che costa il denaro oggi, qualche mese è già una somma considerevole, che ovviamente aumenta mano a mano che la tassazione è più onerosa. Se poi qualche vicenda eccezionale, che poi non è eccezionale, ma rischia di essere normale, ci mette qualche altra zeppa, si possono benissimo guadagnare sei-otto mesi tranquillamente.

Allora se il cittadino pretende questo rispetto assoluto della sentenza — perchè per me è pretendere, essendo chiaro che il contribuente non può avere nessuna agevolazione da questa seconda dichiarazione del reddito — possiamo immaginare che alcuni presenteranno, per puntiglio o per interesse, questa dichiarazione, la cui previsione io non contesto, poichè la sentenza della Corte obbligava anche a questo. Ma siccome si tratta di una dichiarazione nuova e si ricomincia quindi da capo, credo che in questo caso possiamo applicare il principio dell'autotassazione. Se pretendessimo l'autotassazione al di fuori di questo caso di nuova dichiarazione, da parte di tutti sulla base delle denunce del 1974, pretenderemmo qualche cosa di non giuridicamente possibile. Ma questo è un atto nuovo, è una nuova dichiarazione, ed allora sarebbe non soltanto possibile, ma secondo me anche doveroso chiedere che in questo caso si applichi lo stesso trattamento che viene usato per i contribuenti dal 1975 in avanti, e cioè l'autotassazione oppure, in mancanza, l'applicazione sostitutiva di quei pesanti interessi negativi che hanno fatto preferire l'autotassazione che, anche per l'agilità della riscossione e per lo sgravio di lavoro arrecato agli uffici fiscali, ha portato nel 1976 per il 1975 a notevoli versamenti.

Veramente temo, signor Sottosegretario, che se noi non introduciamo qualcosa che scoraggi l'eventualità che desta le mie preoccupazioni, non ne verremo fuori. Ogni giorno ne sentiamo delle nuove. Sono già in vendita le bollette false per l'*una tantum* seconda; abbiamo appena finito di apprendere che i versamenti si facevano falsi anche l'altra

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1976)

volta, intestandoli anzichè all'Automobil club all'Azione cattolica. Il nostro è veramente un paese formidabile. Quando l'impiegato delle poste riceveva un versamento di cinquecento lire intestato all'ACI, Azione cattolica italiana, non aveva alcun motivo per respingerlo: anche questo si è fatto in Italia. Ora, con tutto il rispetto per i nostri concittadini, ho paura che qui veramente rischiamo, se si sparge la voce, di far affluire negli uffici migliaia e migliaia di nuove pratiche. Poi sappiamo come sono messi i nostri uffici; sappiamo anche che tipo di malcontento serpeggia al loro interno. Ci manca solo che vi affluiscano un numero più o meno notevole di dichiarazioni di questo genere per complicare ancora di più le cose.

Dagli atti parlamentari della Commissione finanze e tesoro della Camera ho visto che il problema era stato sollevato, ma, poi, ad un certo momento, è scomparso. Vorrei comunque capire perchè non mi dovrei preoccupare e per quale motivo non dovrebbe avere alcuna conseguenza questa nuova dichiarazione che secondo me, ripeto, concede una possibilità estremamente vantaggiosa soprattutto per i grossi contribuenti.

A proposito poi della regolamentazione generale dei rapporti tributari dei coniugi e considerata la necessità di introitare il più rapidamente possibile le entrate fiscali, vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario per le finanze che cosa il Ministro intende fare per un rapido recupero di quella detrazione *ad hoc* prevista per il cumulo del 1974 nella denuncia dei redditi 1975.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lei vuole sapere come recuperiamo questi cinquecento miliardi di minor introito a seguito del venir meno del cumulo?

L I V I G N I . No, nel 1975 lo Stato ha concesso una detrazione legata al cumulo 1974. Ora, mi inchino davanti alla sentenza della Corte che ha fatto saltare il cumulo 1974...

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. C'è una detrazione di centocinquanta lire.

L I V I G N I . Nel 1975, io contribuente ho pagato 150 mila lire in meno.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è quel credito di imposta di 150 mila lire che ora scompare.

L I V I G N I . Ecco, io domando se il Ministero ha affrontato il problema, dato che riguardava il 1974, per trovare un modo di recuperare rapidamente quella somma certa, in maniera da diminuire il peso, l'impatto negativo che abbiamo con il vuoto creato dalla sentenza.

Concordo poi con lo spirito, forse non con la lettera, delle osservazioni fatte dal senatore Aletti in merito all'articolo 11. È meglio chiarire che l'obbligo, che qui è così tassativamente indicato per tutte le aziende e istituti di credito, non lede quanto affermato dalla legge per le agevolazioni ai terremotati del Friuli.

Altro punto. Giacchè il Presidente ha sollevato la questione, io sono un po' di parere diverso per quello che riguarda l'abolizione delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali IVA, nel senso che nell'attuale situazione di impossibilità da parte degli uffici di guardare queste denunce, credo che il principio previsto dal disegno di legge possa essere accettato. Salvo a vedere, quando discuteremo tutta la materia dell'IVA nel suo complesso e nel quadro di ulteriori, facilitazioni ed eventuali forfetizzazioni, se quanto previsto alla fine dell'articolo 12 possa avere ancora valore. Ritengo che allo stato attuale la norma in questione possa essere accettata.

Un'ultima domanda: nell'altro ramo del Parlamento (a proposito di quella detrazione, che non viene più fatta, come si prevede all'ultimo comma dell'articolo 1, delle 36 mila lire cui si aveva diritto per un reddito inferiore ai 4 milioni) il Governo ha accettato un ordine del giorno con il quale si è impegnato a considerare l'opportunità di regolare adeguatamente la materia nel quadro di provvedimenti fiscali complessivi in corso di presentazione. Siccome sono attesi provvedimenti fiscali di notevole portata e di notevole peso, domando all'onorevole Sot-

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1976)

tosegretario se è in grado di dire qualcosa di più, se ci sono novità nei confronti di questo impegno che nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha accettato.

B E V I L A C Q U A . Condivido la preoccupazione del senatore Li Vigni in ordine alla presentazione delle domande di cui ai primi due articoli del disegno di legge e mi permetto di segnalare che proprio dagli operatori esattoriali, dei quali ho una particolare considerazione, emerge questa preoccupazione: far carico oggi all'esattoria comunale prima della ricezione delle domande e poi del riesame comporta un lavoro raddoppiato. Infatti, l'ambiente stesso segnala il timore di notevoli ritardi nelle rivalutazioni e nelle ricostruzioni tributarie, per cui andrebbe considerata la possibilità che la riliquidazione avvenga comunque d'ufficio. Inoltre, si deve tenere presente che la materia è assai complessa per lo stesso contribuente, il quale nella maggior parte dei casi dovrebbe ricorrere al tributarista per effettuare la domanda in riferimento alle dichiarazioni.

Mi dichiaro poi favorevole alla proposta del senatore Aletti affinché si aggiunga che viene fatto salvo quanto contenuto nella legge n. 730 sul Friuli.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A me l'obbligo di replicare. Sono d'accordo con quanto proposto prima dal senatore Aletti e poi dai senatori Bevilacqua e Li Vigni sull'utilità della precisazione riguardante il Friuli in quanto altrimenti nascerebbero interpretazioni che potrebbero essere oggetto di contestazione. Noi stiamo operando in una materia molto delicata, riguardante il denaro che deve affluire all'Erario e, pertanto, non è male abbondare nella chiarezza delle norme.

Vorrei ricordare che per quanto riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche per il 1974 il disegno di legge prevede — e questo è ampiamente detto nella relazione del Governo — che il compito di riliquidare le imposte stesse sia affidato non tanto agli

uffici delle imposte, quanto al Consorzio degli esattori, il quale ha a disposizione tutti i supporti magnetici relativi alle dichiarazioni del 1974 e, pertanto, è in grado di operare rapidissimamente. Infatti, il Governo ritiene che le operazioni avverranno in modo celere, pur considerati i tempi a cui ha accennato il senatore Li Vigni, e ha quindi previsto che la legge entri in vigore negli ultimi giorni di novembre e che, trascorsi i 20 o i 30 giorni per la presentazione delle domande, vale a dire tutto dicembre, entro il 31 gennaio i ruoli straordinari saranno emanati. Mi ricordo che questo era stato detto anche in una riunione della « Commissione dei trenta » dal ministro Pandolfi, proprio in considerazione della disponibilità dei supporti magnetici.

L I V I G N I . Ma le domande devono essere prima trasmesse all'Ufficio delle imposte; tenuto conto, poi, che vi sono le festività natalizie e che ancora non è stata approvata la legge sui « ponti », ritengo che il termine previsto sarà senz'altro superato.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. In effetti, considerando che non solo le domande devono essere presentate, ma devono anche essere inviate ai centri che il Ministero stabilirà, forse il senatore Li Vigni ha ragione. Io stesso ho avuto una simile preoccupazione, ma ho anche pensato che il disegno di legge prevede, appunto, che la riliquidazione avvenga attraverso la elaborazione elettronica e che, quindi, si potrà far luogo ad una riscossione molto rapida in unica soluzione. La differenza di tempo tra un'autotassazione e una tassazione attraverso i ruoli straordinari, a mio giudizio, dovrebbe essere molto ridotta.

Per quanto riguarda le osservazioni che io stesso ho fatto all'articolo 12, sul quale si è poi soffermato il senatore Li Vigni, ripeto che la modifica mi preoccupa anche perchè avviene tramite legge e non tramite decreto delegato. Non posso nascondere le mie preplexità soprattutto per le conseguenze di carattere psicologico che potrebbero derivare. L'IVA è l'ossatura fondamentale del nostro sistema tributario per quanto riguarda

i redditi di impresa ed il sistema resta in piedi in misura proporzionale al fatto che l'IVA sia veramente un'imposta che funziona. Ed ecco che io mi preoccupo di evitare che vengano inseriti nella legge dei meccanismi capaci di pregiudicare in qualche modo l'applicazione di questa imposta. Le mie preoccupazioni derivano soltanto da ciò. Penso che dal punto di vista della semplicità forse è più comodo per il contribuente non presentare la dichiarazione periodica; non so, però, se effettivamente ai fini generali questo possa costituire un fatto positivo.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo chiedere alla Commissione di comprendere l'assenza del Ministro delle finanze il quale avrebbe voluto essere presente alla discussione di un provvedimento di tanta importanza, come lo è stato del resto nella corrispondente Commissione presso la Camera dei deputati. Ma voi tutti sapete in qual modo egli è impegnato a causa dei provvedimenti di carattere finanziario attualmente in discussione, e potete comprendere come la sua sia un'assenza obbligata. Comunque mi ha assicurato che avrebbe fatto di tutto per raggiungerci in questa sede, ma non vedendolo fino a questo momento dobbiamo pensare che è stato trattenuto dai suoi molteplici impegni.

Desidero ringraziare il presidente Segna per la sua relazione come al solito lucida e precisa, che ha dato a tutti una visione chiarissima della struttura del provvedimento al nostro esame.

Teniamo presente che il disegno di legge scaturisce da una decisione adottata dalla Corte costituzionale a cui il Parlamento non poteva non dare una risposta. Ma possiamo rallegrarci nel constatare che le previsioni della vigilia non erano fondate, poichè con il provvedimento in esame il Governo si pone nella condizione di poter riscuotere in breve tempo le imposte dovute dai contribuenti senza l'incidenza del cumulo.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate, devo dire che non mi sembrano avere un chiaro fondamento, anche se credo sia necessaria una rimediazione su alcuni punti opportunamente sollevati dagli intervenuti.

Innanzitutto la preoccupazione sollevata dal senatore Aletti, se cioè gli istituti di credito del Friuli, che sono sostituiti d'imposta, cioè prelevano le imposte sugli interessi che poi versano presso le esattorie della tesoreria dello Stato, sono obbligati da questa legge a versare in acconto anticipatamente due terzi delle ritenute sugli interessi dei depositi bancari e dei conti correnti. Approfondendo questo problema e considerando che quella emanata per il Friuli è una legge particolare che prevede determinati comportamenti, credo che non possa essere travolta da questa *lex posterior*. Ho l'impressione che la disposizione della legge sul Friuli richiamata dal senatore Aletti resti del tutto valida, a meno che il disegno di legge in esame non stabilisca esplicitamente che i benefici previsti da quella legge vengono eliminati. Ma se il provvedimento resta quello che è attualmente, tali benefici restano in vigore. Questa è la mia opinione, che spero sia confortata dal pensiero dei giuristi presenti.

Vi è poi tutta la serie di osservazioni, avanzate dai senatori Li Vigni e Bevilacqua, che riguardano la preoccupazione che proprio per evitare il pagamento dell'imposta si richieda all'amministrazione finanziaria l'applicazione integrale delle conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale sul cumulo dei redditi. Devo fare osservare che lo Stato non può assolutamente sottrarsi ad un tale adempimento ed è impensabile allo stato attuale eludere la richiesta all'amministrazione finanziaria di separazione dei redditi avanzata dai contribuenti che lo ritengono conveniente. Nè possiamo disporre diversamente in sede di legislazione ordinaria, poichè si impedirebbe ai cittadini l'esercizio di un diritto discendente dal pronunciamento della Corte costituzionale.

Ma avrete notato che i documenti e gli adempimenti che devono accompagnare la richiesta di applicazione separata dell'imposta, secondo quanto previsto dai primi due articoli del disegno di legge, sono tali e tanti e devono essere approntati in un periodo di tempo così breve da non far prevedere una valanga di domande in tal senso.

Inoltre, a rassicurare coloro che hanno espresso timori e preoccupazioni c'è l'arti-

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1976)

colo 3, che stabilisce che « ... la dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica... ». Credo che questo comma sia sufficiente a scoraggiare coloro che non abbiano un grosso interesse a presentare la dichiarazione in questione.

G R A S S I N I . Su questo siamo d'accordo, ma coloro che hanno maggiore interesse a presentare quella domanda sono coloro che si avvalgono del commercialista, per i quali certe piccole difficoltà non rappresentano alcun impedimento.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Comprendo quanto lei intende sottolineare. Comunque dobbiamo tener presente che esiste il commercialista, ma esiste anche un diritto dei cittadini. In questo settore particolare esso è stato sancito da una sentenza della Corte costituzionale, che a mio avviso non è tanto equa, e mi conforta in questo giudizio la legislazione vigente in tutto il mondo. Credo che il cumulo non sia operante in Argentina, in Australia e in Portogallo. In tutti gli altri paesi le varie legislazioni prevedono il cumulo dei redditi dei coniugi, assegnando a tale istituto una esatta progressività.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Però è da notare che la progressività stabilita dalle altre legislazioni è molto più attenuata rispetto a quella cui sono sottoposti i cittadini italiani.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Siamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale — che non possiamo ignorare — la quale fa rinascere nel cittadino un diritto che deve essere rispettato. Il disegno di legge in esame rispetta tale diritto, ma pone delle condizioni, non dico particolarmente difficoltose, ma comunque tanto precise, con un limite di tempo tanto esiguo da rendere necessario il ricorso

ad un commercialista, e di un certo livello, per esercitare il diritto stesso.

Ma quand'anche ci si avvalessse di un commercialista, di un grosso commercialista, il penultimo comma dell'articolo 3 dà sempre all'amministrazione finanziaria la possibilità di non ritenere quella dichiarazione valida, perchè mancante di un elemento assolutamente necessario.

Dice il senatore Li Vigni: visto che non possiamo fare a meno di riconoscere questo diritto e, quindi, di dare la possibilità ai cittadini che lo chiedono di avere l'applicazione separata dell'imposta sui loro redditi, per lo meno imponiamo loro l'autotassazione, cioè il pagamento in un'unica soluzione, e questo mi pare un obiettivo giusto, anche se parlare di autotassazione complica giuridicamente le cose. Però, prevedere, com'è previsto nel provvedimento, il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione e per la prima scadenza utile, credo che equivalga all'autotassazione, che significa pagare nel momento della liquidazione tutto il dovuto in un'unica soluzione. Praticamente lo stesso trattamento si applica ai cittadini che, fatta questa dichiarazione, devono pagare in un'unica soluzione e nel momento più utile.

L'articolo 7, infatti, così recita: « L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile ». In un'unica soluzione alla prima scadenza utile significa che bisogna pagare esattamente quando, fatta la dichiarazione, vi è la scadenza di febbraio o di aprile. Questo è il momento della scadenza. Ove non si pagasse a queste scadenze il contribuente dovrà corrispondere poi il 27 per cento di interesse.

G R A S S I N I . Onorevole Sottosegretario, si è detto che vi sono delle difficoltà di ordine giuridico ad introdurre per questi casi l'autotassazione. Vuole cortesemente spiegarcele?

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1976)

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. I redditi di cui si discute sono relativi al 1974, mentre l'autotassazione è stata introdotta nel 1975. La sentenza del 15 luglio 1976 della Corte costituzionale ha toccato solamente il testo unico delle imposte dirette del 1958 e non ancora la legge Visentini 2 dicembre 1975, n. 576: ecco quindi che si possono prevedere delle complicazioni di carattere giuridico. Introdurre l'autotassazione vuol dire, praticamente, pagare nello stesso momento in cui il reddito si dichiara e in un momento più vicino alla produzione del reddito, ma, con le procedure previste nel disegno di legge, si intende egualmente ravvicinare il più possibile il pagamento dell'imposta. Penso, d'altronde, che non molti saranno in grado di presentare in tempo la dichiarazione di cui ai primi due articoli del disegno di legge.

L I V I G N I . Il contribuente deve solo ricopiare quello che ha scritto nella denuncia dei redditi.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel modello 740 il marito ha dichiarato anche il reddito della moglie, con una denuncia complessiva.

L I V I G N I . Ma i due redditi erano divisi anche lì.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, d'accordo, sono divisi, tant'è vero che possiamo separare il reddito della moglie da quello del marito, ma per presentare la dichiarazione di applicazione separata si devono indicare una serie di elementi, non tanto semplici.

Del resto, insomma, siamo tutti d'accordo che non è possibile impedire al cittadino di presentare questa dichiarazione, ed il Governo ha preteso alcuni adempimenti, ritenendo che fossero necessari per potere esercitare un diritto e non per renderne impossibile l'esercizio. Ora, se volete introdurre altri limiti o altri condizionamenti, nessuna obiezione, nessuna difficoltà da parte del Governo.

R I C C I . Il quesito che ancora non ha avuto risposta mi pare sia questo: coloro

i quali non presentano una nuova istanza per separare i redditi, pagano in unica soluzione, come se si fossero autotassati, nel mese di febbraio; coloro i quali fanno istanza per avere la separazione del reddito, nella migliore delle ipotesi saranno iscritti a ruolo, e quindi pagheranno l'imposta, sia pure in unica soluzione, nel mese di aprile. Allora, colui il quale rinuncia a chiedere la separazione dei redditi paga in unica soluzione due mesi prima, segue le norme dell'autotassazione, non ha né guadagni, né perdite. Però viene premiato colui che fa la richiesta, perchè — a quello che mi si dice — paga con almeno due mesi di ritardo senza alcun aggravio, mentre, secondo il principio generale, chi opta per la rateizzazione paga il 27 per cento di onere per interessi. Quindi ci sarebbe una disparità di trattamento fra coloro che non fanno la richiesta di separazione e quelli che la fanno. Questo mi è sembrato il quesito e su questo stiamo girando da un'ora senza arrivare a una conclusione.

G R A S S I N I . L'onorevole rappresentante del Governo ci ha detto che vi sono delle complicazioni giuridiche sull'autotassazione. Poichè mi pare che il ragionamento del senatore Li Vigni ci abbia convinto tutti, mi permetto di proporre una soluzione che non è autotassazione, ma un anticipo pari al 95 per cento dell'imposta dovuta. In tal modo non introduciamo un'autotassazione in senso formale, innoviamo e non tocchiamo niente dei principi e otteniamo, salvo un cinque per cento, quella sostanziale sanzione che il senatore Li Vigni giustamente voleva comminare a chi, con mezzi legittimi, ma non per questo meno riprovevoli, cerca di sottrarsi a un immediato pagamento di una imposta.

Quindi credo, onorevole Sottosegretario, che cambiando la forma giuridica la sua obiezione possa cadere e il Governo possa accettare una formula di questo genere.

B O N A Z Z I . Il Sottosegretario ha sottolineato che la dichiarazione con la quale il contribuente può chiedere la tassazione separata richiede gravosi adempimenti e ci ha invitato a renderla ancor più onerosa, se

riteniamo che non lo sia già a sufficienza. Mi pare, però, che il problema non sia questo, anzi questi rilievi rendono più pertinente l'osservazione che faceva il senatore Li Vigni. L'obiezione non è che la dichiarazione comporti modalità più o meno pesanti da adempiere ma che essa possa assicurare dei vantaggi potendo ritardare l'effettivo pagamento dell'imposta. Ora, se le modalità per valersi di questi vantaggi presentano particolari difficoltà che possono essere affrontate solo se si ha un interesse molto rilevante e la possibilità di avere delle collaborazioni qualificate, mi sembra ancor più calzante l'osservazione del senatore Li Vigni. Infatti, se il ritardo può essere considerato sopportabile quando si tratti di modesti interessi, non lo è quando si tratti invece di interessi rilevanti. Introdurremmo, cioè, prescrizioni che accentuerebbero la disparità di trattamento in relazione alle disponibilità economiche, che, quindi, non andrebbero nel senso di una maggiore equità.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei riprendere un pochino la discussione, se mi consentite, su questo problema della dichiarazione. Qual è la proposta contenuta nel disegno di legge? Poiché è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, il regime di cumulo non può più essere applicato; il cumulo effettuato nel 1974 non ha più valore, per cui bisogna procedere alla separazione dei redditi e alla riliquidazione dell'imposta: questo è il problema di fronte al quale ci troviamo. Se non ci fosse stata quella provvidenziale iniziativa dell'ex Ministro delle finanze, senatore Visentini, che dispose allora la registrazione su supporti magnetici dei redditi posseduti nel 1974, distintamente per la moglie e per il marito, ci saremmo trovati nella condizione di dover chiedere agli uffici di procedere con i sistemi tradizionali e non ci sarebbe stato niente altro da fare. Utilizzando quei supporti magnetici sarà invece possibile procedere rapidamente alle riliquidazioni.

Questa possibilità, che ci è stata data da questa provvidenziale circostanza, però non ci consente di impedire ai cittadini l'eser-

cizio di un diritto, per cui coloro i quali non si fidano, o non ritengono giustamente liquidata la loro imposta, hanno il diritto di rivolgersi all'amministrazione finanziaria e chiedere la separazione dei redditi e una liquidazione separata per ogni reddito.

A questo punto, il provvedimento di legge cosa dice? All'articolo 1, che i contribuenti hanno il diritto di chiedere, con apposita dichiarazione, l'applicazione separata dell'imposta. All'articolo 2 è però scritto — e io vi prego di sottolinearne l'importanza — che il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 è di venti giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, per il marito — il quale aveva già fatto la dichiarazione dei redditi e quindi ha tutti gli elementi — e di trenta giorni per la moglie, la quale deve predisporre eventuali elementi che le possono giovare ai fini delle detrazioni da allegare alla domanda. A coloro che invece non dovessero chiedere la separazione, l'amministrazione finanziaria, senza disturbare nessuno, manda una cartella con la separazione dei redditi e la liquidazione relativa. Quindi, chiunque non faccia la domanda può utilizzare il servizio che l'amministrazione rende. Questa è la struttura del provvedimento.

Come si pagano le imposte sui redditi posseduti nel 1974? Tali imposte alla fine del 1976 non sono state ancora pagate perchè, non vigendo l'autotassazione, avrebbero dovuto esserlo secondo le normali scadenze a cominciare dal 20 luglio. Ma il 15 luglio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale e allora è stata sospesa la riscossione; se non fosse stata disposta tale sospensione, chiunque non avesse pagato si sarebbe trovato in una sfera di liceità, tenuto conto della sentenza della Corte. Ora ci troviamo di fronte a questo provvedimento per il recupero delle imposte, escluso l'effetto del cumulo, il quale all'articolo 7 — che riguarda tutti i contribuenti prima assoggettati al cumulo, sia quelli che riceveranno la cartella inviata dall'amministrazione finanziaria, sia quelli che avranno richiesto la separazione dei redditi — stabilisce: « L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, liquidata ai sensi dell'artico-

lo 1 (che riguarda coloro i quali chiedono la separazione) e 3 (che riguarda coloro i quali riceveranno la cartella e perciò tutti) è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (che disciplina un altro tipo di riscossione) all'Intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile». Quindi, se tutte le imposte saranno iscritte nei ruoli straordinari entro il 31 gennaio 1977, entro il febbraio tutti dovranno pagare in unica soluzione questa imposta. Non è che avvantaggiamo o svantaggiamo qualcuno, anzi mettiamo tutti, finalmente, in condizione di pagare.

A questo punto, però, chiederei al senatore Li Vigni di fare una proposta concreta; abbiamo un identico obiettivo, cioè di mettere l'amministrazione finanziaria in condizione di incassare tutto quello che deve riscuotere immediatamente, e pertanto sono aperto a qualsiasi proposta che serva ad accorciare il tempo per raggiungere questo obiettivo.

Per quanto riguarda la questione dell'IVA devo anzitutto far presente che l'articolo 12 ne consente la riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria in termini brevissimi. Prima avveniva che, per una questione di contabilità, gli assegni erano allegati alle dichiarazioni parziali e si pagavano negli uffici più grandi, come quelli di Milano e di Torino, uffici che davano il maggior gettito (il 30 per cento dell'IVA è prodotto solo a Milano), ma che si trovavano nella condizione di dover contabilizzare il denaro che ricevevano dopo quattro o cinque mesi. A questo punto si è pensato di utilizzare il sistema bancario; e non solo per incassare il denaro dovuto dai contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto, ma anche per liberare personale da poter utilizzare per l'accertamento. È stato detto altre volte, ed è bene ripeterlo, che mentre in Inghilterra vi sono 11.000 persone che si occupano di questo settore, in Italia ne abbiamo soltanto 4.100 e pertanto ogni volta che semplificando procedure possiamo liberare forze per l'accertamento, dobbiamo farlo. Mantenendo le dichiarazioni

periodiche, gli uffici avrebbero dovuto sempre provvedere al controllo delle dichiarazioni, magari per guardare soltanto il fronte-spazio. Allora si è pensato di far riportare dal contribuente, nel registro di cui ha l'obbligo della tenuta, un'annotazione che l'amministrazione finanziaria può in qualsiasi momento controllare per vedere se corrisponde al versamento effettuato. Del resto, gli istituti di credito sono obbligati a fornire anche i supporti magnetici delle operazioni in questione, che mettono gli uffici nelle condizioni di poter verificare presso ognuno dei contribuenti la contabilità e la autenticità del versamento.

Voler mantenere le dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, anche se effettivamente esse servono a determinare quell'effetto psicologico di cui si diceva, temo che possa vanificare in parte l'obiettivo prefissato, cioè quello di liberare personale da rendere disponibile ai fini dell'accertamento.

Per quanto riguarda la detrazione di 150 mila lire per il 1975, per il cumulo, di cui ha parlato il senatore Li Vigni, posso anticipare che in sede di disegno di legge di regolamentazione generale della materia sarà prevista al riguardo una precisa disposizione perchè non è più possibile mantenere quel credito di imposta a favore di chi non ne ha più diritto.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e i colleghi intervenuti nella discussione.

Vorrei pregare coloro che intendono presentare emendamenti di prepararli in tempo, perchè se ne possa fornire il testo al rappresentante del Governo, che nella seduta che terremo domani mattina sarà così in grado di pronunciarsi adeguatamente.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,45.